

**SOGNO O REALTA’
UNA RIFORMA NECESSARIA**

di

Francesco Pedoja

Cosa succederà non lo sappiamo, ma lavoriamo sul testo come se....

Pur nello spazio temporale limitatissimo di stesura della bozza è evidente il valore sistematico del testo che ripercorre integralmente (salvo purtroppo la ormai “obsoleta” parte penalistica anch’essa bisognosa di una seria riforma, evitando interventi sporadici, settoriali ed erronei come di recente avvenuto) la materia concorsuale inserendo al suo interno anche le procedure di sovra indebitamento (con la conseguenza che queste ultime saranno in ogni caso gestite dalle Cancellerie fallimentari!).

Dovendo elogiare le cose egregie contenute nella bozza del Codice, non possiamo anche non sottolineare alcune evidenti incongruenze (a scopo costruttivo naturalmente), come preliminarmente l’assenza tra le definizioni del termine “insolvente” adoperato dal Legislatore delegante espressamente all’art.7 c. 9 lett. C per definire l’ex fallito quale sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale.

Altra grave lacuna è quella relativa alla mancata considerazione delle passività nella quantificazione dei corrispettivi per le prestazioni dei professionisti: forse gli estensori hanno troppo subito lo spirito di *spending review* del Legislatore, giungendo ad un criterio assolutamente non praticabile in caso di procedure con ingenti passivi e relativi modesti attivi (come generalmente accade nelle procedure di liquidazione giudiziale).

Continuando a parlare dei professionisti è prevista l'istituzione di un albo nazionale ministeriale dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, regolata dagli artt. 17 e 18 della bozza delle Disposizioni Att. Trans. Codice della crisi e dell'insolvenza; non è peraltro dato sapere - e preoccuparci - in anticipo come saranno le maglie di accesso (se larghe o strette) a tale albo (l'esempio francese è terrificante!).

Dato positivo è che a tale albo potranno iscriversi sia studi associati che società di professionisti.

Quel che è certo è che da tale albo saranno scelti i professionisti incaricati delle procedure nonché quelli che comporranno i collegi presso gli organismi di composizione della crisi.

Va evidenziato a conforto dell'allargamento delle nomine professionali che il Commissario giudiziale sarà sempre nominato nella fase cd. di riserva (ora domanda di accesso) - con relativo obbligo anticipato (art. 48 Bozza) (ma impregiudicato quello successivo in sede di ammissione - art. 51) di versamento di una somma a titolo di spese; inoltre è prevista la nomina di un Commissario giudiziale anche nella procedura di omologazione dell'accordo di ristrutturazione in caso di pendenza di istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale o se richiesta dal ricorrente (ma la bozza parla di "parte": forse possono richiederla anche i creditori?).

A fronte di tale estensione della figura del Commissario giudiziale vi è una restrizione della necessità di nomina di un attestatore (ora definito "professionista indipendente" dall'art. 92) in quanto detta nomina è facoltativa, salvo ritornare obbligatoria (!?) in ipotesi di deposito di modifiche sostanziali della proposta e del piano iniziali ed in ipotesi di concordato preventivo in continuità aziendale.

Peraltro non si comprende se l'attestazione del professionista sia comunque obbligatoria nel caso di transazione fiscale (art. 93 c. 2) con la conseguenza di un quadro complessivo non chiaro.

Quanto al Curatore della liquidazione giudiziale permane - come nell'attuale vigente legislazione fallimentare - la sua facoltà con autorizzazione del Comitato dei creditori di farsi assistere da altri professionisti e di delegare a terzi specifiche operazioni (art. 134), tra cui le vendite anche a mezzo di soggetti specializzati (art. 221 c. 2), mentre il Giudice delegato può nominare esperti per la stima dei beni inventariati (art. 220).

Quanto infine alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento rimangono le attuali competenze degli Organismi di composizione della crisi, che vanno peraltro individuati ora esclusivamente in quelli costituiti ed approvati dal Ministero della Giustizia. Solo nella procedura di liquidazione controllata, il tribunale, nominando il liquidatore, può non confermare l'OCC e designare per giustificati motivi soggetto diverso da scegliersi di regola tra i gestori della crisi residenti nel circondario (art. 275).

Semplici sommarie osservazioni con l'occhio rivolto al mondo dei professionisti di settore.